



## Decreto n° 0262 / Pres.

Trieste, 23 dicembre 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003 N. 6 CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE INTEGRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001, N. 4, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 OTTOBRE 2010, N. 0218/PRES.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/12/2013


**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 23/12/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 23/12/2013

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Premesso** che l'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

**Visto** il proprio decreto 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001", e successive modifiche ed integrazioni;

**Rilevato** che l'articolo 6 (requisiti soggettivi) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per ottenere la concessione delle garanzie integrative;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato articolo 6 del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2001:

- a) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;
- b) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9 comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

**Ritenuto** di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.";

**Visto** l'articolo 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

### **Decreta**

- 1.** È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -